

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 152/2006 PER LA RIMOZIONE/RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA SITA IN VIALE ISONZO N. 222 FOGLIO 86 PARTICELLA 608

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 39 DEL 11/09/2024

Cod. Profilo 156779

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N.152/2006 PER LA RIMOZIONE/RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'AREA SITA IN VIALE ISONZO N. 222 FOGLIO 86 PARTICELLA 608

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i tecnici in capo al Settore Igiene Ambiente dell'Amministrazione comunale hanno accertato, a seguito della visita di sopralluogo effettuata il 12 giugno 2024, giusto verbale di sopralluogo prot. n. 71028/2024, la presenza di rifiuti abbandonati di diversa natura e consistenza in Viale Isonzo nelle aree di pertinenza degli edifici ATERP Calabria;
- con nota prot. n. 69272 del 01 luglio 2024 il Settore Igiene Ambiente richiedeva al Settore Patrimonio del Comune di Catanzaro la titolarità della proprietà della particella n. 608 foglio n. 86;
- con successiva nota prot. n. 70481 del 03 luglio 2024 avente ad oggetto "*proprietà area foglio n. 84 particella n. 608"* il Settore Patrimonio specificava che l'area di cui trattasi "*non è inserita nell'elenco dei beni immobili di questo Ente".*
- con nota prot. n. 72400 del 08 luglio 2024, il predetto Settore ha comunicato alla competente ATERP Calabria gli esiti delle indagini e contestualmente diffidando "*l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP), in qualità di proprietaria dell'area identificata al N.C.T. particella n. 608 foglio n. 86, in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica in via Carmine Lidonnici n. 36 – Catanzaro a procedere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, di tutti i rifiuti giacenti nelle aree di cui trattasi nonché all'esecuzione di opportuni interventi di pulizia e manutenzione dell'area di competenza, da ripetersi periodicamente al fine del costante mantenimento dell'area in condizioni igieniche e ambientali soddisfacenti e di ogni altra misura ritenuta utile per assicurare una costante protezione e custodia dell'area onde evitare lo scongiurarsi di un pericolo grave ed irreparabile per la salute e l'incolumità pubblica"*
- nella medesima nota prot. n. n.72400 del 08 luglio 2024, è stato precisato che, in caso di mancata eliminazione del pericolo in tempi brevi da parte della competente ATERP Calabria, l'Amministrazione comunale avrebbe attivato le successive fasi procedurali ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che l'area identificata al foglio n. 84 particella n. 608 N.C.T. è interessata da fenomeni che minacciano la sicurezza pubblica, intesa come il "*bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città*" con pregiudizio sulle condizioni igienico sanitarie dei cittadini ivi residenti.

DATO ATTO CHE

- con riferimento agli interventi da effettuare, l'area in esame ricade in cespiti di proprietà di ATERP Calabria;
- ricadono sul proprietario delle aree l'obbligo di vigilanza, custodia e manutenzione;

VERIFICATO che nel termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al prot. n.72400 del 08 luglio 2024, l'A.T.E.R.P., in qualità di proprietaria dell'area, non forniva alcuna evidenza circa l'adempimento degli obblighi anzidetti, nè altro tipo di comunicazione;

ATTESO che in base agli accertamenti effettuati, al suddetto Ente n.q. di proprietario dell'area, è imputabile la violazione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs n. 152 del 2006 inerente il divieto di "*abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo*", stante l'omessa vigilanza dell'area;

VERIFICATO CHE:

- Le condizioni dell'area ricadente in cespiti di proprietà di ATERP Calabria rappresentano un nocumento per l'ambiente, la salute pubblica e privata dei residenti, per come attestato nelle sopra richiamate note;
- su tali premesse, si rende necessario predisporre straordinarie misure igieniche finalizzate alla completa rimozione dei rifiuti presenti sull'area identificata al foglio 86 particella 608 di cui trattasi a salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che "*[...] chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

VISTI:

- la Legge 241/90;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- il D. Lgs. n. 152 del 2006;

ORDINA

a salvaguardia della pubblica incolumità, per le motivazioni esplicitate in premessa

al trasgressore materiale ex art. 192 del D.Lgs 152/2006, così come accertato ed indicato in premessa, all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP), in qualità di proprietaria dell'area identificata al N.C.T. particella n. 608 foglio n. 86, in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica in via Carmine Lidonnici n. 36, Catanzaro,

1. di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla notifica della presente Ordinanza alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, di tutti i rifiuti giacenti nelle aree identificate al foglio n. 86 particella n. 608 N.C.T. nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
2. di ripristinare lo stato dei luoghi;
3. di comunicare al Comune di Catanzaro Settore Igiene Ambientale l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

AVVERTE

a) che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 D. Lgs n. 152 del 2006, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, entro il termine cui provvedere, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate e a presentare denuncia alle competenti Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*[...] chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;*

b) In tale ipotesi, si stabilisce fin d'ora che:
- il Settore Igiene Ambientale dovrà provvedere al coordinamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti e sanificazione dei locali, con rendicontazione delle spese sostenute;
- il Comando di Polizia Locale dovrà garantire la sorveglianza, oltre che nell'eventuale fase preliminare ispettiva dei luoghi interessarti, anche nel corso delle operazioni di pulizia degli stessi;
- il Settore Avvocatura dovrà attivarsi per il recupero delle spese affrontate dall'Amministrazione

c) che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento negli orari di apertura al pubblico.

DISPONE

- la notifica al trasgressore A.T.E.R.P. di Catanzaro;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili;

- La comunicazione:
  - Alla Prefettura di Catanzaro;
  - Al Comando Carabinieri NOE di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;
  - Alla Polizia Locale;
  - Alla Procura della Repubblica di Catanzaro;
  - Alla ASP di Catanzaro- U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
  - All'ARPACAL - Servizio Tematico Suolo e Rifiuti;
  - Al Settore Igiene Ambientale;
  - Al Settore Avvocatura;

La Polizia Locale resta incaricata del controllo sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Prof. Nicola Fiorita